

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3020

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1998

—————

Disposizioni per la commercializzazione
dell'olio extravergine e vergine d'oliva

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento si intende prevedere urgenti e diversificate misure finalizzate a fare fronte all'attuale condizione di grave crisi di mercato delle olive e dell'olio di oliva.

In particolare, il provvedimento è diretto ad impedire la pratica di immettere sul mercato nazionale come prodotto in Italia olio extra vergine o olio di oliva vergine ottenuto mediante il confezionamento o la miscelazione di oli importati dall'estero.

L'articolo 1 prevede la possibilità di mettere in vendita e di commercializzare olio extra vergine di oliva ed olio di oliva vergine come «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» o *made in Italy*, solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione ed imbottigliamento si è svolto nel territorio nazionale. La disposizione mira a colpire la pratica di definire con le diciture sopra indicate prodotti ottenuti con oli importati e assoggettati in Italia a operazioni di miscelazione o di imbottigliamento.

Conseguentemente con il comma 2 viene previsto, per una corretta informazione, l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e quello di lavorazione o di imbottigliamento delle due suddette categorie di olio di oliva.

L'articolo 2, al fine di determinare una maggiore incidenza ed efficacia del sistema di controlli, introduce l'espresso divieto di

detenzione o vendita di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli stabilimenti di raffinazione, con obbligo di denunciare all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di detti prodotti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, giacenze che possono essere messe in vendita soltanto previa verifica delle loro quantità e della veridicità delle indicazioni concernenti la provenienza e classificazione degli oli in questione.

Con l'articolo 3 vengono previste le sanzioni amministrative, ivi compresa la sospensione dell'attività di raffinazione, per le violazioni delle norme recate dalla presente legge.

Con l'articolo 4, infine, si intende alleviare le conseguenze negative della crisi di mercato delle olive e dell'olio, disponendo a favore delle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo delle regioni Puglia e Calabria la proroga delle rate di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza al 31 dicembre 1997. Tale agevolazione è estensibile anche alle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo ricadenti in altre aree del territorio nazionale, per le quali si dovesse accertare e riconoscere lo stato di grave crisi.

Con l'articolo 5 si prevede l'urgente entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

L'onere di 6 miliardi di lire, di cui all'articolo 4, a carico delle ordinarie disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, è stato valutato prevedendo una massa finanziaria complessiva prorogabile di lire 150 miliardi, per un periodo di dodici mesi ad un tasso complessivo del 7-8 per cento di cui il 4 per cento a carico del bilancio dello Stato: $150.000.000.000 \times 4 \text{ per cento} = 6.000.000.000$.

Dal momento che i benefici creditizi sono limitati alle sole aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, il relativo onere pubblico può essere contenuto nella spesa preventivata. Eventuali economie accertate a consuntivo resteranno in ogni modo nella disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Commercializzazione dell'olio
extra-vergine e di oliva vergine)*

1. L'olio extravergine di oliva e l'olio di oliva vergine possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», *made in Italy* o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri evidenti, le suddette indicazioni.

3. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Stabilimenti di raffinazione
degli oli di oliva)*

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extraver-

gine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli non possono essere estratti dallo stabilimento se non confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

Art. 3.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 800.000 per ogni 100 kg di olio.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una som-

ma da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. Nei casi più gravi e in caso di recidiva è applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni, nonché la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a carattere nazionale.

Art. 4.

(Operazioni di credito agrario)

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole di altre aree a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli in-

teressi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

